



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - IMOLA**

Via Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel. 054223420 - Fax 054223768  
Codice fiscale: 82003830377 – Codice MPI: BOIC84300L - Codice Univoco Ufficio: UF9GG3  
PEO: BOIC84300L@ISTRUZIONE.IT - PEC : BOIC84300L@PEC.ISTRUZIONE.IT [www.ic2imola.gov.it](http://www.ic2imola.gov.it)

Prot. E data si veda segnatura

All'albo/AT sito web della scuola

**OGGETTO:** Manifestazione di interesse – Richiesta preventivo finalizzata all'individuazione di un'associazione che collabori alla realizzazione del progetto PTOF “*Concertando*” della scuola secondaria di primo grado Innocenzo da Imola.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSO CHE**

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse/offerte per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l'amministrazione;

**RENDE NOTO**

che l'Istituto Comprensivo N. 2 di Imola con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse/offerte per procedere all'individuazione di un'associazione che collabori alla realizzazione del progetto PTOF “*Concertando*” della scuola secondaria di primo grado Innocenzo da Imola.

**ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nella collaborazione per la realizzazione del progetto PTOF “*Concertando*” della scuola secondaria di primo grado Innocenzo da Imola.

Obiettivi specifici del progetto:

- favorire la socializzazione, il rispetto delle regole, dei materiali e degli spazi comuni;
- avvicinare al linguaggio musicale attraverso l'esperienza personale di esecuzioni dal vivo;
- conoscere il territorio di appartenenza attraverso l'analisi delle caratteristiche artistiche, storiche, musicali, folkloristiche e culinarie dello stesso;
- condividere e confrontare criticamente il lavoro svolto attraverso lo scambio, il confronto con un importante ente concertistico locale;
- approfondire la conoscenza del linguaggio musicale mediante lo studio con un Maestro di chiara fama;
- esperire un contesto di performance artistico-musicale a fianco di artisti rappresentativi del luogo che abbiano anche risonanza internazionale;
- approfondire l'utilizzo delle TIC per la creazione di un contesto di condivisione multimediale delle esperienze e dei contenuti;
- favorire lo sviluppo globale della persona, libera e attiva esplorazione degli scenari e dei contesti espressivi;
- sviluppare un sapere critico che rafforzi la valenza estetica, espressiva ed emotiva e la connessione con altri ambiti della conoscenza;
- promuovere una piena cittadinanza artistica e creativa;

**Firmato digitalmente da MARIA DI GUARDO**

-produrre azioni musicali e culturali utili a far sì che un determinato territorio possa dare agli alunni ed alle loro famiglie quel sano e giusto *Habitus* mirato a far acquisire comportamenti e stili di vita positivi.

L'attività di collaborazione dell'Associazione dovrà consistere:

1. individuazione del progetto artistico;
2. selezione artisti coinvolti;
3. predisposizione contratti;
4. individuazione sede idonea e richieste presso le istituzioni;
5. qualità concerto di beneficenza e contatto con gli enti benefici coinvolti;
6. promozione dell'iniziativa;
7. stampa e distribuzione materiale pubblicitario;
8. redazione comunicato stampa;
9. invio comunicato stampa e attività di ufficio stampa regionale e nazionale su settimanali, quotidiani e web;
10. pubblicità sul proprio sito e newsletter;
11. predisposizione e stampa programma di sala;
12. scelta fornitori allestimenti (service audio, facchini, permessi) e coordinamento e organizzazione con teatro;
13. organizzare incontri e prove con i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado "Innocenzo da Imola" e con le/gli alunne/i dell'Innocenzo da Imola Ensemble per la definizione del programma della serata;
14. selezionare e acquistare le partiture necessarie alla realizzazione dello spettacolo;
15. organizzazione viaggi e soggiorni artisti coinvolti;
16. servizio di biglietteria comprensivo di prevendita presso i propri uffici;
17. esecuzione di tutti gli aspetti, anche fiscali, relativi all'organizzazione degli eventi.
18. dichiarazioni e agibilità INPS exENPALS, con versamenti pensionistici necessari (Agibilità, UNIEMENS; UNILAV, ecc);
19. permesso SIAE e pagamento diritti;
20. pagamento artisti comprensivi di oneri fiscali e previdenziali previsti per legge;
21. conclusione dell'iniziativa e predisposizione/invio delle relazioni artistiche/rendiconti;
22. raccolta degli articoli pubblicati e realizzazione della rassegna stampa.

## **ART. 2 - CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

La manifestazione di interesse/offerta dovrà essere redatta compilando la modulistica allegata (**allegato 1** – modello di manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti di cui all'art. 80/D.L.vo n. 50/2016, corredata di documento di identità del dichiarante) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalle SEZIONI ALBO e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI del sito internet di questa amministrazione: <http://www.ic2imola.edu.it>

Le associazioni interessate alla manifestazione di interesse devono perseguire le seguenti finalità:

- associazione non a scopo di lucro;
- promuovere lo spettacolo e la cultura musicale;
- divenire promotore di eventi musicali e culturali grazie anche alla creazione di collaborazioni europee ed internazionali, con l'intento di svilupparne la dimensione ed il carattere;
- sviluppare la propria funzione educativa nei confronti del pubblico locale, di divenire agente di sensibilizzazione e di sviluppare il proprio radicamento nel territorio in cui si opera;
- essere parte esemplificativa di progetti di alta formazione musicale e di promuovere la formazione artistica e professionale dei giovani musicisti.

La ricezione delle manifestazioni di interesse/offerte e degli altri allegati non vincola in alcun modo l'amministrazione e non fa scaturire diritti o interessi legittimi a favore i soggetti partecipanti.

L'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere all'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse/offerta.

Questa Istituzione scolastica procederà all'affidamento diretto, ai sensi del D.I. 129/2018, D. lgs n. 165/2001, D.L. n. 112/2008, Circolare Funzione Pubblica n. 2/2008.

La prestazione professionale sarà retribuita con l'importo lordo massimo omnicomprendivo di euro **5.490,00 (IVA compresa)**.

La manifestazione di interesse/offerta, dovrà essere corredata, **oltre degli allegati richiesti**, di una **proposta di collaborazione** dettagliata di:

- azioni per la realizzazione del Progetto di cui in premessa e proposta economica, con indicazione dell'ammontare complessivo lordo, con specifica indicazione dell'IVA o altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali eventualmente dovute;
- ogni altro elemento utile, esplicativo del progetto.

La manifestazione di interesse/offerta, completa degli altri allegati, dovrà pervenire **entro le ore 09:00 del 7 Maggio 2024 esclusivamente a mezzo PEC** ([boic84300l@pec.istruzione.it](mailto:boic84300l@pec.istruzione.it)).

La mancata presentazione della manifestazione di interesse/offerta nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 2 comporterà l'esclusione del concorrente dal successivo affidamento.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:

- All'albo pretorio on-line dell'Istituto Comprensivo N. 2 di Imola;
- Nella sezione "Amministrazione Trasparente->Bandi di gara e contratti" del sito internet dell'Istituto Comprensivo N. 2 di Imola.

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Di Guardo.

*Allegati:*

*Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse;*

*Modello dichiarazione requisiti di cui all'art. 80/D.L.vo n. 50/2016*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Di Guardo  
firmato digitalmente

## ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse

Prot.e data si veda segnatura

ISTITUTO COMPRENSIVO N.2  
Via Cavour n. 26 - 40026 IMOLA

**OGGETTO: Manifestazione di interesse – Richiesta preventivo finalizzata all'individuazione di un'associazione che collabori alla realizzazione "Concertando" della scuola secondaria di primo grado Innocenzo da Imola.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ (nome)  
\_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nella qualità di:  
Rappresentante \_\_\_\_\_ legale \_\_\_\_\_ di  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice \_\_\_\_\_ fiscale/Partita  
IVA \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

### Manifesta il proprio interesse

al fine di collaborare alla realizzazione del progetto PTOF "Concertando" della scuola secondaria di primo grado Innocenzo da Imola.

A tale fine si impegna ad allegare tutta la documentazione (*proposta progettuale e preventivo di spesa, nonché altri allegati*) prevista dall'avviso prot. n. 3737/VI.3 del 29/03/2023.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell'avviso di cui sopra e autorizza al trattamento dei dati personali così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 e ss.mm.ii. per fini funzionali all'incarico.

Si allega fotocopia del documento d'identità (in corso di validità) del sottoscrittore.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma del legale rappresentante

Da inserire su carta intestata del fornitore, sottoscrivere e inviare accompagnata da documento di identità del dichiarante

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI**

**resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016**

Il/La sottoscritto/a ..... codice fiscale .....

nato/a a..... provincia ..... il ..... residente a .....

in via .....n. .... Provincia ..... in possesso del documento in corso di  
validità ..... n....., che si **allega in fotocopia**,

in qualità di<sup>1</sup>.....  
dell'operatore economico .....

P. IVA ..... C.F. ....

Tel. .... PEC .....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.

**DICHIARA**

1. che l'operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'espletamento delle procedure di acquisto, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati sia fisicamente che digitalmente a cura dell'Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Timbro e firma del Legale Rappresentante*

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare se titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza, socio accomandatario, procuratore speciale.

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non conte - stata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,

*limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

*8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economi- co.*

*9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*

*10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.*

*11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*

*12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

*13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*

*14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorra - no i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*